

# Assistenza 24/7

---

**Condizioni generali di assicurazione**

Edizione 05.2023

[animalia@europ-assistance.ch](mailto:animalia@europ-assistance.ch)

Telefono : +41 (0) 22 593 73 26

# Animalia Assistenza 24/7

## Condizioni generali di assicurazione

Edizione 07.2023

1 Informazioni al contraente .....	3
2 Prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.....	5
3 Condizioni generali di assicurazione.....	6
3.1 Disposizioni comuni per tutte le prestazioni assicurative e di servizi.....	6
3.2 Disposizioni particolari per le prestazioni assicurative .....	11
3.2.1 Scomparsa dell'animale.....	11
3.2.2 Malattia, incidente o decesso dell'animale .....	11
3.2.3 Malattia grave, incidente o decesso del contraente .....	12
3.2.4 Assistenza per viaggio urgente e trasloco .....	12
3.2.5 Consulenza medica telefonica 24/7 .....	12
3.2.6 Servizi .....	13

# 1 Informazioni al contraente

Le informazioni per il cliente sottostanti forniscono un prospetto chiaro e sintetico sull'identità della compagnia di assicurazione e sui principali elementi del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge Federale sui Contratti di assicurazione, LCA). Solo la polizza assicurativa, le Condizioni generali (CGA) e l'informativa sul trattamento dei dati personali (che insieme formano il contratto di assicurazione) sono determinanti per il contenuto e l'estensione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa.

## 1.1 Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito Europ Assistance o l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle imprese (IDE/UID) CHE101.333.746. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta al controllo dell'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

## 1.2 Distributore

Il distributore è Vaudoise Services SA, in seguito Animalia, con sede in Avenue de Cour 41, 1007 Losanna, Svizzera.

## 1.3 Natura dell'assicurazione

La presente assicurazione assicura contro i danni. Un danno pecuniario è al tempo stesso la condizione e il criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.

## 1.4 Rischi coperti dall'assicurazione e il contenuto delle prestazioni di assicurazione

I rischi assicurati e il contenuto delle prestazioni assicurative sono stabiliti nella polizza assicurativa e nelle CGA. Gli eventi e le prestazioni assicurati possono essere i seguenti:

- Scomparsa dell'animale
- Malattia, incidente o decesso dell'animale
- Malattia grave, incidente o decesso del contraente
- Assistenza per viaggio di emergenza e trasloco
- Consulenza medica telefonica 24/7
- Servizi

## 1.5 Per questi eventi, l'assicurazione contro i danni si applica al contraente dell'assicurazione

La polizza assicurativa deve menzionare il contraente e l'animale assicurato (di seguito denominato animale). Il contraente e l'animale devono essere domiciliati in Svizzera al momento della stipula del contratto di assicurazione e al momento in cui si verifica un evento assicurato per il quale è possibile presentare una richiesta di risarcimento all'assicuratore. L'assicurazione copre anche la persona che sostituisce il contraente nell'ambito della custodia dell'animale assicurato.

## 1.6 Principali casi di esclusione

- Gli eventi (malattie o conseguenza di incidenti) che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o quelli il cui verificarsi era manifestamente prevedibile per l'assicurato al momento della stipulazione
- Le misure e i costi di assistenza non ordinati o non approvati dall'assicuratore
- I danni alla salute in seguito a competizioni in cui l'animale si trova a confronto diretto con uno o più altri animali o nel corso dell'addestramento collegato a tali competizioni (ad esempio corse di levrieri)
- Le conseguenze di maltrattamenti o della mancanza di cure
- Tutte le conseguenze dovute a guerre, rivoluzioni, sommosse, terremoti, cadute di pietre, inondazioni, valanghe o radiazioni e fusioni radioattive

Questo elenco cita solo i casi più comuni di esclusione. Altri casi di esclusione sono previsti dalle CGA, articolo 3.1.10.

## 1.7 Importo del premio

L'importo del premio è indicato nella polizza di assicurazione

## 1.8 Obblighi del contraente

Il contraente è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Dare comunicazione il prima possibile all'assicuratore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare tramite un testo l'avvenuto sinistro

- Limitare i danni nella misura del possibile
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante incaricato tutti i documenti e le informazioni inerenti al caso, in modo completo e veritiero
- Ottenere l'accordo preliminare dell'assicuratore prima di intraprendere qualsiasi iniziativa o sostenere qualsiasi spesa e attenersi alle soluzioni consigliate
- In caso di malattia o incidente dell'animale o del contraente, è necessario consultare al più presto un veterinario o un medico e seguire le sue istruzioni
- Informare di un trasferimento all'estero in caso di trasloco

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica, informazione o fornitura dei documenti richiesti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che il contraente non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi del danno e sull'estensione del danno.

Se l'assicuratore anticipa alcune spese, il contraente è tenuto a rimborsare l'assicuratore entro 30 giorni dalla data di pagamento. Questo elenco cita solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono previsti dalle presenti CGA e dalla LCA.

### **1.9 Inizio e cessazione dell'assicurazione**

L'inizio e la cessazione dell'assicurazione sono indicati nella polizza di assicurazione. Le assicurazioni con durata di un anno si rinnovano tacitamente per un altro anno alla loro scadenza. Il contraente può rescindere il contratto per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo, alla sua scadenza, con un preavviso di 7 giorni.

Se il contraente trasferisce la propria residenza permanente all'estero, il contratto scade alla fine del mese assicurativo in corso, fatti salvi gli obblighi dell'assicuratore in caso di sinistro.

Dopo la notifica di ogni caso di sinistro per il quale l'assicuratore ha dovuto fornire una prestazione ai sensi del presente contratto, il contratto può essere risolto:

- Da parte dell'assicuratore, al più tardi al momento del suo ultimo pagamento
- Da parte del contraente, al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza dell'ultima prestazione.

In caso di recesso a causa di un sinistro, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo il ricevimento della notifica del recesso.

#### **1.9.1 Diritto di revoca**

Il contraente ha diritto di revoca per i contratti di durata superiore a 30 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione. Il periodo entro cui è ammessa la revoca è di 14 giorni e decorre dalla stipula del contratto.

### **1.10 Trattamento dei dati personali**

Europ Assistance e Animalia trattano i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della normativa sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella Politica sulla privacy di Europ Assistance. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento sul sito [www.europ-assistance.ch](http://www.europ-assistance.ch).

Le informazioni sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati personali riferite al contratto di assicurazione e alle relative prestazioni sono disponibili sul sito web di Animalia [www.animalia.ch/privacy-policy](http://www.animalia.ch/privacy-policy). Le presenti informazioni possono essere aggiornate periodicamente in base agli sviluppi in questo settore. Solo l'ultima versione delle informazioni pubblicate su questo sito web è vincolante.

## 2 Prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi

Eventi assicurati	Prestazioni assicurate	Importo della copertura assicurativa (max.)
<b>Scomparsa dell'animale</b>		
	Atti per la ricerca dell'animale smarrito:	CHF 500
	- Contattare un centro di informazione per gli animali con chip	
	- Ricerca / allertamento di veterinari, Enti di protezione animali, rifugi	
	- Interventi su siti web dedicati alla ricerca di animali	
	- Pubblicazione di un annuncio sulla stampa locale	
<b>Malattia, incidente o decesso dell'animale</b>		
	- Ricerca del veterinario più vicino	Servizio compreso
	- Trasporto al centro sanitario più vicino	CHF 3'000
	- Alloggio del contraente in caso di ospedalizzazione dell'animale	Max. 5 notti e CHF 1'200
	- Rimpatrio dell'animale ricoverato	CHF 800
	- Anticipo delle spese mediche urgenti all'estero	CHF 10'000
	- Decesso dell'animale in Svizzera Copertura delle spese di recupero, di cremazione e dell'urna	CHF 600
	- Decesso dell'animale all'estero: Copertura delle spese di recupero, di cremazione e dell'urna	CHF 1'000
<b>Malattia grave, incidente o decesso del contraente</b>		
In caso di ricovero, di immobilizzazione a domicilio o di decesso del contraente	Custodia dell'animale in Svizzera	CHF 2'000
	- Organizzazione e copertura della custodia dell'animale in Svizzera	
	- Organizzazione del trasporto dell'animale in pensione o presso una SPA	
	- Organizzazione e copertura di un Dog sitting	
	Trasporto dell'animale (dall'estero)	CHF 3'000
	Consegna degli acquisti di cibo per l'animale	CHF 500
<b>Assistenza per viaggio urgente e trasloco</b>		
In caso di viaggio urgente del contraente senza parente l'animale	Viaggio urgente	CHF 2'000
	- Organizzazione della custodia dell'animale da parte di un parente e del suo trasporto	
	- Sistemazione dell'animale in pensione e trasporto dell'animale	
	Trasloco	
	- Organizzazione della custodia dell'animale da parte di un parente e del suo trasporto	Max. 1 caso /anno CHF 800
	- Sistemazione dell'animale in pensione e trasporto dell'animale	
<b>Consulenza medica telefonica 24/7</b>		
	- Servizio di consulenza sanitaria e di orientamento	Servizi compresi
	- Organizzazione di appuntamenti con veterinari o specialisti	
<b>Servizi</b>		
	- Info-Line Cani & Gatti: informazioni utili tutti i giorni	Servizi compresi
	- Info-Line Viaggi: formalità per viaggiare con l'animale	
	- Info-Line psicosociale: supporto al contraente	
	- Organizzazione della custodia dell'animale durante un viaggio privato	

## 3 Condizioni generali di assicurazione

### 3.1 Disposizioni comuni per tutte le prestazioni assicurative e di servizi

#### 3.1.1. Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito Europ Assistance o l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746.

#### 3.1.2. Distributore

Il distributore è Vaudoise Services SA (Animalia), in seguito Animalia, con sede in Avenue de Cour 41, 1007 Losanna, Svizzera.

#### 3.1.3 Contraente dell'assicurazione

La polizza assicurativa deve menzionare il contraente e l'animale assicurato (di seguito denominato animale). Il contraente e l'animale devono essere domiciliati in Svizzera al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo e al momento in cui si verifica un evento assicurato per il quale è possibile presentare una richiesta di risarcimento all'assicuratore.

L'assicurazione copre anche la persona che sostituisce il contraente nell'ambito della custodia dell'animale assicurato.

#### 3.1.4. Animali assicurati

L'assicurazione copre l'animale indicato nella polizza di assicurazione in base alle seguenti condizioni:

- Sono assicurati solo i cani e i gatti
- L'animale deve avere più di 3 mesi di età alla data di decorrenza dell'assicurazione

L'organizzazione dei servizi di assistenza per gli animali assicurati sarà attuata dall'assicuratore a condizione che l'animale non manifesti alcun comportamento anomalo o aggressivo e a condizione che abbia effettuato le vaccinazioni obbligatorie e disponga di tutti i documenti necessari per il viaggio di un animale.

In generale, l'animale deve essere conforme ai requisiti della normativa svizzera.

Il contraente è tenuto a rispettare tutte le norme e le leggi in vigore nel paese in cui si trova con l'animale.

#### 3.1.5. Inizio e cessazione dell'assicurazione

L'inizio e la cessazione dell'assicurazione sono indicati nella polizza di assicurazione. Le assicurazioni con durata di un anno si rinnovano tacitamente per un altro anno alla loro scadenza.

##### 3.1.5.1 Recesso

Il contratto può essere risolto, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare il recesso tramite un testo nei seguenti casi:

- Il contraente può recedere dal contratto alla scadenza con un preavviso di 7 giorni.

Dopo la comunicazione di ogni sinistro per il quale l'assicuratore ha dovuto garantire una prestazione in conformità del presente contratto:

- Dall'assicuratore, al più tardi al momento dell'ultimo pagamento.
- Dal contraente, al più tardi 14 giorni dopo aver ricevuto l'ultima prestazione.

In caso di recesso a seguito di un sinistro, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo il ricevimento della notifica del recesso

##### 3.1.5.2 Diritto di revoca

Il contraente ha diritto di revoca per i contratti di durata superiore a 30 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione. Il periodo entro cui è ammessa la revoca è di 14 giorni e decorre dalla stipulazione del contratto di assicurazione.

### **3.1.6. Contenuto dell'assicurazione**

Assistenza 24/7 è un'assicurazione sussidiaria ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore del contraente e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

I rischi assicurati e l'estensione delle prestazioni della copertura assicurativa sono stabiliti nelle presenti CGA (Art. 3.2).

### **3.1.7. Validità territoriale**

La copertura è valida in tutto il mondo, fatto salvo l'articolo 3.1.12 Sanzioni.

### **3.1.8. Cambio di proprietario o di detentore dell'animale**

In caso di cambio di proprietario o di detentore dell'animale, il contraente deve informare Animalia per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare la comunicazione tramite un testo entro 10 giorni dal cambiamento. Animalia e l'assicuratore possono recedere dal contratto entro 14 giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario o detentore. Il contratto cesserà non prima di 30 giorni dalla sua risoluzione.

### **3.1.9. Obblighi del contraente**

#### **3.1.9.1 Obblighi di informazione**

Il contraente deve informare Animalia di qualsiasi cambiamento di indirizzo entro al massimo 30 giorni dalla modifica.

#### **3.1.9.2 Obblighi in caso di sinistro**

Il contraente è tenuto a rispettare integralmente gli obblighi di notifica, di informazione legale o contrattuale e di comportamento, quali:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile il verificarsi di un sinistro, ma al più tardi entro 7 giorni dal momento in cui si verifica il sinistro
- Limitare i danni nella misura del possibile
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante incaricato tutti i documenti e le informazioni inerenti al caso, in modo completo e veritiero
- Ottenere l'accordo preliminare dell'assicuratore prima di intraprendere qualsiasi iniziativa o sostenere qualsiasi spesa e attenersi alle soluzioni consigliate
- In caso di malattia o incidente dell'animale o del contraente, è necessario consultare al più presto un veterinario o un medico e seguire le sue istruzioni. Su richiesta dell'assicuratore, il contraente è tenuto a mettere a disposizione i referti veterinari o medici necessari per il trattamento del caso. Il veterinario, come il medico curante, deve essere sciolto dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore
- Trasmettere i documenti di viaggio (conferme d'ordine, fatture, ricevute, documenti comprovanti il viaggio professionale, ecc.)

L'assicuratore ha il diritto di richiedere, a proprie spese, che l'animale sia esaminato da uno dei suoi consulenti veterinari o da un altro veterinario autorizzato di sua scelta.

In caso di notifica tardiva, l'assicuratore non sarà responsabile delle prestazioni che non fossero realizzate in tempo utile.

Qualora l'assicuratore anticipi alcune spese, il contraente è tenuto a rimborsare l'assicuratore la somma anticipata entro 30 giorni.

### 3.1.9.3 Dati in caso di sinistro

L'assicuratore è a disposizione del contraente, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Telefono	+41 (0) 22 593 73 26
E-mail	animalia@europ-assistance.ch
Indirizzo postale	Europ Assistance Avenue Perdtemps 23 CP 3200 CH-1260 Nyon

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica, informazione o fornitura dei documenti richiesti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che il contraente non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi del danno e sulla sua rilevanza.

### 3.1.10. Esclusioni generali

Le seguenti esclusioni generali si applicano a tutte le prestazioni del contratto di assicurazione:

- Gli eventi (malattie o conseguenza di incidenti) che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto di assicurazione o quelli il cui verificarsi era manifestamente prevedibile per l'assicurato al momento della stipulazione
- Le misure e i costi di assistenza non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA
- L'organizzazione e il pagamento del trasporto per disturbi minori che possono essere trattati sul posto e che non impediscono al contraente di proseguire il suo viaggio con il suo animale - Le spese mediche, quali costi di guarigione, cure, vaccinazioni, riabilitazione nonché le spese per medicinali
- Le spese relative alla franchigia prevista da un'assicurazione sanitaria e incidente o da qualsiasi altro istituto previdenziale privato o pubblico
- Le conseguenze dovute a maltrattamenti o alla mancanza di cure
- Tutte le conseguenze dovute a guerre, rivoluzioni, sommosse o eventi atomici
- Trasporto delle ceneri di un animale cremato all'estero
- Qualsiasi intervento che non sia eseguito da un veterinario titolare di un diploma svizzero o equivalente.
- Qualsiasi malattia contagiosa (epizootia) che porti all'eutanasia dell'animale
- Gli eventi legati a danni naturali che si verificano a seguito di fenomeni naturali quali inondazioni, tempeste (vento superiore a 75 km/h), terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, smottamenti, caduta di massi e valanghe
- Le conseguenze di un tentativo di suicidio o il suicidio del contraente
- Gli eventi in relazione con pandemie, epidemie o il collocamento in quarantene
- Gli eventi legati alla partecipazione a competizioni o allenamenti in relazione allo sport professionale
- Gli eventi legati alla partecipazione attiva a scioperi o disordini interni
- Gli eventi relativi allo stato di ebrezza, al consumo di droghe, alcol, farmaci, stupefacenti e prodotti assimilati
- Gli eventi relativi alla commissione intenzionale di un crimine o di un reato o al tentativo di commetterlo
- Gli eventi relativi a una negligenza o un'omissione gravi da parte del contraente
- I viaggi in relazione a un trattamento medico programmato all'estero
- Gli eventi legati al rapimento del contraente o dell'animale
- Le spese di ristorazione e di telefono

Inoltre, l'assicuratore non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso di emergenza locali, come la polizia o i vigili del fuoco.

### 3.1.11. Definizioni

**Incidente:** Per incidente si intende qualsiasi danno improvviso e involontario inferto al corpo dell'animale, del proprietario o del contraente, dovuto a una causa esterna straordinaria che comprometta la salute fisica, mentale o psicologica o che provochi la morte e che richieda un esame o un trattamento medico.

**Animale assicurato:** Si tratta del cane o del gatto indicato nella polizza di assicurazione.

**Contraente:** Si tratta del proprietario o del detentore dell'animale assicurato. Sono assicurate anche le persone a cui il proprietario o il detentore affida l'animale assicurato, purché siano domiciliate in Svizzera.

**Viaggio:** Si tratta di un viaggio privato pianificato di durata inferiore a 31 giorni consecutivi. Inizia nel momento in cui il contraente lascia il proprio domicilio, comprende almeno una notte fuori dal domicilio o un viaggio di andate e a ritorno a una distanza superiore a 30 km dal proprio domicilio. Termina con il ritorno al domicilio.

**Viaggio urgente:** Si tratta di un viaggio a scopo professionale ordinato dal datore di lavoro meno di 72 ore prima della partenza e la cui prova sarà dimostrata dal contraente, oppure di un viaggio per recarsi al capezzale di un parente gravemente malato o al funerale di un parente deceduto.

**Scomparsa dell'animale:** Un gatto viene considerato scomparso dopo 24 ore di assenza. Un cane è considerato scomparso dal momento della sua assenza.

**Domicilio:** Si tratta del luogo di abitazione principale e abituale del contraente e dell'animale.

**Eestero:** Comprende tutti i Paesi tranne la Svizzera.

**Ospedalizzazione dell'animale:** Soggiorno in una clinica veterinaria o in uno studio veterinario ordinato da un veterinario.

**Parenti:** Comprende coniuge, convivente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, suoceri, nonni e nipoti del contraente.

**Contratto di assicurazione:** Si tratta del contratto di assicurazione Animalia Assistance 24/7 distribuito da Animalia.

**Malattia dell'animale:** Si intende per malattia ogni alterazione della salute fisica, mentale o psicologica, che non è dovuta a un incidente, e che è stata constatata da un veterinario.

**Malattia grave del contraente:** Una malattia è considerata grave quando richiede un ricovero ospedaliero di almeno una notte e trattamenti continui, oppure un'assenza dal lavoro di almeno 5 giorni prescritta dal medico o un'impossibilità di viaggiare, sempre stabilita dal medico. Queste condizioni sono soggette ad approvazione da parte del medico dell'assicuratore.

**Svizzera:** Si tratta esclusivamente del territorio della Svizzera

**Veterinario:** L'assicuratore riconosce solo i veterinari e i terapeuti in possesso di un diploma federale o di un titolo simile (BTS, HVS, VTS, ecc.).

### **3.1.12. Sanzioni**

#### **3.1.12.1 Sanzioni internazionali**

Europ Assistance non fornirà coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potrebbe esporla a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Francia o della Svizzera. Inoltre, per principio, non verranno effettuati pagamenti in dollari americani.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.europ-assistance.com/fr/who-we-are-international-re>

#### **3.1.12.2 Clausola di esclusione territoriale**

Europ Assistance garantisce la propria copertura per i Paesi coperti dal contratto di assicurazione ad eccezione dei seguenti Paesi e territori: Afghanistan, Bielorussia, Birmania (Myanmar), Corea del Nord, Federazione Russa, Iran, Regione di Crimea, Regione popolare di Donetsk, Regione popolare di Kherson, Regione popolare di Luhansk, Regione popolare di Zaporijjia, Siria e Venezuela.

#### **3.1.12.3 Clausola del Viaggiatore americano**

Nel caso in cui il contraente e/o un beneficiario sia cittadino degli Stati Uniti d'America (US Person), sarà necessario dimostrare che il viaggio a Cuba avviene nel rispetto della legislazione statunitense prima dell'erogazione di qualsiasi servizio o pagamento.

### **3.1.13. Esenzione di responsabilità**

L'assicuratore non può essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione di prestazioni derivante da cause di forza maggiore, quali paesi in stato di guerra o guerra civile, palese instabilità politica o colpiti da disordini popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, eruzioni vulcaniche, disintegrazione del nucleo atomico, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

### **3.1.14. Comunicazione**

La comunicazione rivolta al contraente viene realizzata sotto la responsabilità di Animalia che provvede in particolare dell'invio delle CGA ai contraenti e di informarli circa i principali elementi del contratto.

La comunicazione durante la gestione delle prestazioni avviene tra il contraente e l'assicuratore.

### **3.1.15. Disposizioni particolari**

#### **3.1.15.1 Titoli di trasporto**

Se il trasporto è organizzato e preso a carico dal contraente ai sensi delle presenti CGA, la persona assicurata si impegna a cedere all'assicuratore il diritto di disporre del suo titolo di trasporto non utilizzato. Si impegna inoltre, nel caso, a cedere all'assicuratore gli importi rimborsati dall'organismo che ha emesso il titolo di trasporto.

#### **3.1.15.2 Richieste contro terzi**

Il contraente si impegna a cedere all'assicuratore tutti i diritti che potrebbe vantare nei confronti di terzi fino all'ammontare delle prestazioni erogate.

### **3.1.15.3 Cessione e costituzione in pegno**

Le richieste di pagamento delle prestazioni assicurate non possono essere cedute o costituite in pegno prima della loro definizione definitiva senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.

### **3.1.15.4 Compensazione**

L'assicuratore può compensare le proprie prestazioni con un premio non pagato e con contributi spese, entro i limiti previsti dalla legge. L'assicuratore ha il diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni indebitamente erogate e, in questo caso, anche di far valere una compensazione. Il contraente, rispettivamente il beneficiario non può compensare i propri crediti con i premi e i contributi alle spese.

### **3.1.16. Protezione della causa animale**

La detenzione, l'alloggio e il trattamento degli animali devono essere conformi alle leggi e alle pratiche veterinarie in vigore in Svizzera.

### **3.1.17. Trattamento dei dati personali**

Europ Assistance e Animalia trattano i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della normativa sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella Politica sulla privacy dell'assicuratore. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento al sito <https://www.europ-assistance.ch/>

Le informazioni sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati personali riferite al contratto di assicurazione e alle relative prestazioni sono disponibili sul sito web di Animalia: <https://www.animalia.ch/privacy-policy>. Le presenti informazioni possono essere aggiornate periodicamente in base agli sviluppi in questo settore. Solo l'ultima versione delle informazioni pubblicate su questo sito web è vincolante.

### **3.1.18. Prescrizione**

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 5 anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

### **3.1.19. Foro**

La presente assicurazione è soggetta alla legge svizzera. I tribunali del domicilio svizzero del contraente o nonché i tribunali della sede legale dell'assicuratore, sono competenti per tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla presente assicurazione.

### **3.1.20. Basi giuridiche aggiuntive**

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sui Contratti di Assicurazione (LCA), del Codice delle Obbligazioni (CO) e di ogni altra legge o regolamento pertinente.

## 3.2 Disposizioni particolari per le prestazioni assicurative

---

### 3.2.1 Scomparsa dell'animale

#### 3.2.1.1 Prestazioni assicurate

In caso di scomparsa di un animale in Svizzera o all'estero, l'assicuratore indirizza i richiedenti ai servizi idonei e si impegna quindi a fare tutto il possibile per sostenere il contraente nella ricerca dell'animale scomparso

In accordo con il contraente, possono essere intraprese le seguenti iniziative:

- Pubblicazione di un avviso di ricerca presso l'ufficio cantonale per l'annuncio di animali trovati e sul portale Internet del STMZ Centralino Svizzero per gli animali [www.stmz.ch](http://www.stmz.ch)
- Ricerca ed emanazione di un avviso su [www.tierdatenbank.ch](http://www.tierdatenbank.ch), Banca dati svizzera per animali smarriti/ritrovati/senza alloggio
- Ricerca/allerta presso i veterinari, le SPA, i rifugi, la polizia cantonale o il comune del luogo di smarrimento o più vicino al luogo di residenza dell'animale (entro un raggio di 10 km)
- Interventi su siti web dedicati alla ricerca di animali
- Pubblicazione di un annuncio sulla stampa locale o trasmissione di un annuncio alla radio locale (testo fornito dal contraente dell'assicurazione per l'animale)
- L'assicuratore riceve e trasmette al proprietario o al detentore dell'animale tutti i messaggi relativi allo smarrimento

Per tutti gli interventi, la prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

La ricerca di un animale sparito è limitata a una durata massima di tre mesi dalla data di scomparsa dell'animale.

### 3.2.2 Malattia, incidente o decesso dell'animale

#### 3.2.2.1 Prestazioni assicurate

L'assicuratore consente una copertura assicurativa in caso di incidente, malattia o decesso dell'animale in Svizzera o all'estero durante il viaggio.

#### 3.2.2.2 Ricerca del veterinario più vicino

L'assicuratore cercherà e comunicherà al proprietario o al detentore dell'animale i dati dell'ambulatorio o della clinica veterinaria più vicini.

#### 3.2.2.3 Trasporto dell'animale

I veterinari della rete dell'assicuratore si metteranno in relazione con il veterinario locale per decidere la migliore linea d'azione nell'interesse dell'animale. Quando lo stato di salute dell'animale lo richiede e lo consente, l'assicuratore organizzerà il trasporto dell'animale al centro di cura più vicino. La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

#### 3.2.2.4 Alloggio del contraente in caso di ospedalizzazione dell'animale

Quando l'animale viene ricoverato in ospedale a causa di una malattia o di un incidente avvenuto durante il viaggio e i veterinari della rete dell'assicuratore non raccomandano il trasporto/rimpatrio al domicilio, l'assicuratore organizzerà e prenderà a carico le spese di albergo (camera e colazione) del contraente.

La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

Le spese di ristorazione (pasti e bevande) e le spese di telefono non sono coperte.

#### 3.2.2.5 Rimpatrio dell'animale ricoverato

L'assicuratore organizza e prende a carico il trasporto di andata e ritorno di una persona per andare a prendere l'animale rimasto ricoverato in occasione del viaggio. Il trasporto avviene in treno in prima classe, in aereo di classe economica, in taxi o auto a noleggio. La scelta del mezzo di trasporto spetta all'assicuratore. La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi. Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione «Alloggio in caso di ospedalizzazione dell'animale».

#### 3.2.2.6 Anticipo per spese mediche

Se l'animale viene ricoverato in ospedale durante il viaggio, l'assicuratore può anticipare le spese di ospedalizzazione d'urgenza all'estero. La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

### **3.2.2.7 Decesso dell'animale**

In caso di decesso dell'animale, l'assicuratore si fa carico delle spese di recupero, cremazione e urna. La prestazione è limitata all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

## **3.2.3 Malattia grave, incidente o decesso del contraente**

### **3.2.3.1 Prestazioni assicurate**

L'assicuratore garantisce la copertura assicurativa a seguito di un incidente, una malattia grave o il decesso del contraente.

### **3.2.3.2 Custodia dell'animale in Svizzera**

L'assicuratore organizzerà e si farà carico della custodia dell'animale durante l'ospedalizzazione del contraente. Le seguenti possibilità di assistenza vengono discusse con il contraente:

- Organizzazione del trasporto dell'animale da parte di un parente in un luogo di custodia privato (custodia presso un parente). L'indennità ammonta a 0,70 cts/km
- Organizzazione del trasporto dell'animale presso una pensione o una SPA, quando una custodia privata (custodia presso un parente) non è praticabile
- Organizzazione e presa a carico dei costi per un Cat o Dog Sitter

La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

### **3.2.3.3 Trasporto dell'animale (dall'estero)**

Se il contraente viene rimpatriato in Svizzera (a causa di una malattia grave, un incidente o decesso all'estero), l'assicuratore mette a disposizione di un parente del contraente un biglietto ferroviario di prima classe andata e ritorno o un biglietto aereo di classe economica per andare a prendere l'animale rimasto all'estero nel luogo raggiunto nel viaggio.

Se nessun parente del contraente è in grado di recuperare l'animale, l'assicuratore organizzerà soluzioni adeguate alle circostanze per riportare l'animale al suo domicilio (in taxi, aereo o treno).

La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

### **3.2.3.4 Consegna degli acquisti di cibo**

L'assicuratore organizza e si fa carico della consegna degli acquisti di cibo per l'animale al suo domicilio permanente in Svizzera, nel caso in cui il contraente è immobilizzato a casa o decede per un periodo massimo di 15 giorni. In tal caso, l'assicuratore organizza la consegna degli acquisti di cibo in quantità necessaria per il benessere dell'animale. Tale consegna può essere effettuata da un taxi, da un corriere o da un vicino di casa del contraente. La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

## **3.2.4 Assistenza per viaggio urgente e trasloco**

### **3.2.4.1 Prestazioni assicurate**

Viaggio urgente

Le seguenti possibilità di assistenza vengono discusse con il contraente:

- Organizzazione del trasporto dell'animale da parte di un parente in un luogo di custodia privato (custodia presso un parente). L'indennità ammonta a 0,70 cts/km
- Organizzazione del trasporto dell'animale presso una pensione o una SPA, quando una custodia privata (custodia presso un parente) non è possibile.
- Organizzazione e presa a carico dei costi per un Cat o Dog Sitter

La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi.

Trasloco

In caso di trasloco del contraente, l'assicuratore organizza e si fa carico della sistemazione in pensione dell'animale per un massimo di 2 notti. Il trasporto andata e ritorno dell'animale (dal domicilio al rifugio o pensione) è coperto. La prestazione è limitata per evento all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni di assicurazione e dei servizi

## **3.2.5 Consulenza medica telefonica 24/7**

### **3.2.1 Contatto**

La linea di assistenza è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Telefono +41 (0) 22 593 73 26

E-mail	animalia@europ-assistance.ch
--------	------------------------------

L'assicuratore mette a disposizione del contraente una linea di assistenza (unicamente telefonica) per consigli sanitari e indicazioni per la salute dell'animale. Le prestazioni consentono di ricorrere a comportamentisti, addestratori, educatori, terapeuti, nutrizionisti, chiropratici, osteopati, fisioterapisti, omeopati, psicoterapeuti, agopuntori, praticanti della medicina cinese. Questa lista non è esaustiva.

Su richiesta del contraente, l'assicuratore provvede a far visitare l'animale da specialisti.

Il servizio di consulenza sanitaria e di orientamento non mira a ottenere una diagnosi né una prescrizione medica, non si tratta di una tele-consultazione veterinaria.

### 3.2.5.2 Costi e pagamenti

Eventuali costi e spese derivanti da consulenze o perizie ottenute da professionisti sanitari attraverso il servizio di Consulenza medica telefonica sono presi a carico dell'assicuratore.

I costi e le successive spese per le consultazioni di professionisti sanitari e le spese di telefono sono a carico del contraente.

## 3.2.6 Servizi

### 3.2.6.1 Contatto

La linea di assistenza è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Telefono	+41 (0) 22 593 73 26
----------	----------------------

E-mail	animalia@europ-assistance.ch
--------	------------------------------

L'assicuratore farà tutto il possibile per assistere il contraente e il suo animale in caso di richieste relative alle seguenti prestazioni di servizi:

#### Info Line Cani & Gatti

- Elenco di pensioni, rifugi, SPA, federazioni
- Elenco dei veterinari
- Aziende specializzate nell'educazione e nell'addestramento dei cani
- Pedigree
- Alimentazione dell'animale
- Consigli per fare la pulizia del proprio animale (toilette, parassiti)
- Formalità per l'acquisto di un animale (allevatori, canili, prezzi)
- Lista dei Cat o Dog Sitter

#### Info Line Viaggi

- Vaccini e documenti di viaggio necessari
- Formalità alle frontiere
- Valute correnti e tassi di cambio applicabili
- Situazione politica attuale
- Malattie contagiose, epidemie o epizootie

#### Info Line psicosociale

In caso di malattia, incidente, scomparsa o decesso dell'animale, l'assicuratore mette a disposizione del contraente, su sua richiesta, una rete di partner professionali per un sostegno.

#### Custodia dell'animale durante un viaggio privato

Durante un viaggio privato, l'assicuratore organizza, su richiesta del contraente, la custodia dell'animale. Le seguenti possibilità vengono discusse con il contraente:

- Organizzazione del trasporto dell'animale da parte di un parente in un luogo di custodia privato (custodia presso un parente)
- Organizzazione del trasporto dell'animale presso una pensione, quando una custodia privata (custodia presso un parente) non è praticabile
- Organizzazione di un Cat o Dog Sitter

### **3.2.6.2 Costi e pagamenti**

Eventuali costi e spese derivanti da consulenze o perizie ottenute da professionisti sanitari attraverso il servizio Info-Line sono presi a carico dell'assicuratore.

I costi e le successive spese per le consultazioni di professionisti sanitari e le spese di telefono sono a carico del contraente.

[animalia@europ-assistance.ch](mailto:animalia@europ-assistance.ch)

Telefono : +41 (0) 22 593 73 26

---

[www.animalia.ch](http://www.animalia.ch)

 **animalia**

Lui è tutto per voi. Noi facciamo tutto per lui.